

Repertorio n. 38869

Raccolta n. 20414

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di gennaio,
(30/01/2023)

in Torino, via Avogadro numero 11, alle ore nove e minuti trenta.

Avanti a me, dottor Alfredo ANNESE, Notaio in Susa, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è presente il signor:

- TERRANA Luca, nato a Rivoli (TO) il giorno 18 marzo 1977, domiciliato per la carica in Rivoli, via Pellice numero 62 int. 3, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione denominata "**ACCANTO A KIBERA - ONLUS**", con sede in Rivoli, via Pellice numero 62 int. 3, numero 95642810014 di codice fiscale, iscritta il 27 ottobre 2021 all'Anagrafe unica delle ONLUS con effetto dal giorno 11 ottobre 2021.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria di detta associazione, convocata in questo giorno, ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- proposta di adozione di un nuovo testo integrale di statuto sociale, anche al fine dell'adeguamento alla normativa di cui al D.Lgs. n. 117/2017 in materia di ETS.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e per unanime designazione dei presenti, il sovra generalizzato signor TERRANA Luca, il quale

CONSTATATO

1) che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini di cui all'articolo 8 del vigente Statuto associativo;

2) che l'assemblea, convocata in prima convocazione in data 29 gennaio 2023 alle ore 08.00, è andata deserta;

3) che per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri signori MONTAGNA Laura, nata a Luserna San Giovanni (TO) il 5 maggio 1959, RONCHI Stefano, nato a Perugia il 2 aprile 1960 e ANCORA Roberto, nato a Susa (TO) il 21 settembre 1980;

4) che sono presenti in assemblea, o rappresentati per delega, 10 (dieci) associati, su 11 (undici) associati aventi diritto di voto, come risulta da separato elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa del comparente,

DICHIARA

pertanto l'assemblea validamente costituita, in seconda convocazione, ai sensi del citato articolo 8 dello Statuto associativo, ed atta a deliberare sul sovra riportato ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea le ragioni che rendono opportuno adottare un nuovo testo di Statuto associativo, adeguato alle disposizioni introdotte dalla Riforma del Terzo settore, al fine di ottenere l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, divenuto operativo a far data dal 23 novembre

REGISTRATO A Torino DP II

UFFICIO ATTI

in data 3 febbraio 2023

al n. 4855

serie 1T

per euro Esente>

2021, nella sezione degli altri Enti del Terzo settore (articolo 46 comma 1 lettera g del C.T.S.).

Il Presidente si sofferma, in particolare, sulla necessità di modificare la denominazione dell'associazione, in quanto, ai sensi dell'articolo 32 comma 1 del C.T.S., essa deve contenere l'indicazione di ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS, e sulle attività di interesse generale che l'associazione ha intenzione di esercitare in via esclusiva o principale, ai sensi dell'articolo 5 del C.T.S.

Preso atto di quanto di quanto sopra, dopo esauriente discussione, l'Assemblea degli associati, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

= di modificare la denominazione dell'associazione in “**ACCANTO A KIBERA ETS**”;

= di approvare il nuovo testo di Statuto associativo che, previa lettura datane al comparente, si allega al presente sotto la lettera **B**) per farne parte integrante e sostanziale.

Resta inteso che l'efficacia delle disposizioni dello Statuto testè approvato è subordinata all'avvenuta iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del Terzo Settore;

= di delegare il Presidente dell'associazione in carica pro tempore, a svolgere tutte le pratiche necessarie per ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, in conformità a quanto sopra deliberato, con facoltà, in particolare, di apportare all'allegato Statuto tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte, purché non sostanziali, che venissero richieste ai fini di cui sopra dai competenti Uffici ed Organi, esonerandoli da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore dieci e minuti venti.

Le spese del presente sono a carico dell'associazione che richiede l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il comparente presta il consenso al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici nei miei archivi, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 196/2003, dichiarando di essere stato previamente informato della modalità di utilizzazione dei suddetti dati, anche ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE numero 679/2016 GDPR.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con inchiostro indelebile, atto che leggo al comparente che lo conferma e con me Notaio si sottoscrive alle ore dieci e minuti venti.

Occupi questo atto quattro facciate e sin qui della quinta di due fogli.

IN ORIGINALE FIRMATO:

TERRANA LUCA

ALFREDO ANNESE NOTAIO

Allegato B) al Repertorio numero 38869/20414

ASSOCIAZIONE “ACCANTO A KIBERA ETS”

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 – E’ costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “**ACCANTO A KIBERA ETS**” (di seguito anche “Associazione”).

L’Associazione assume nella propria denominazione la locuzione “ETS” e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L’utilizzo dell’acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2 – La durata dell’Associazione è illimitata.

1.3 – L’Associazione ha sede in Rivoli.

1.4 – Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate.

Art. 2 – SCOPI E ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

2.1 - L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, nei settori della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, dell’assistenza sociale e sociosanitaria e della beneficenza.

Principio Ispiratore dell’Associazione è il Vangelo di Gesù Cristo.

L’Associazione poggia le basi su tre pilastri fondamentali:

1. “Io vi do un comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri. Amatevi co-

	me io vi ho amato!”(Gv. 13, 34). Il dono dell’Amore diventa incarico, missione.	
	2. “Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi.” (Mt.25, 35-36).	
	3. ".....un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione." (Lc. 10,33).	
	Questo Amore deve quindi diventare azione concreta di carità.	
	In particolare l'Associazione, in modo spontaneo e volontario, e nell'intento di mettere in pratica l'insegnamento di Gesù in favore di chi ha più bisogno, si propone di aiutare i Fratelli Missionari della Carità nelle loro diverse sedi nel mondo. In particolare a Kibera, la più grande baraccopoli d’Africa, rappresentano un autentico punto luce portando avanti un importante Progetto Educativo per i giovani. Scopo dell’Associazione è alimentare un'esperienza concreta di fratellanza e solidarietà nelle nostre Comunità coinvolgendo persone al fine di collaborare allo sviluppo del Progetto Educativo dei Fratelli Missionari per bambini, giovani e adulti di Kibera e di tutti i luoghi in cui l'Associazione si troverà ad operare, nella duplice convinzione che:	
	- la scuola sia l’unico luogo possibile per togliere questi bambini fisicamente dalla strada e per dare loro una prospettiva dignitosa per un futuro migliore;	
	- un progetto concreto di costruzione di un futuro per le giovani generazioni potrà essere un modo efficace per vivificare qui in Occidente la dimensione umana o umana e spirituale di apertura verso l’altro.	

2.2 Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a)];

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera c)];

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)];

- beneficenza, cessione gratuita di beni e servizi o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera h)];

	- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125,	
	e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera n)];	
	- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs 117/2017,	
	articolo 5, comma 1, lettera d)];	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; [d.lgs	
	117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-	
	violenza e della difesa non armata [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, let-	
	tera v)].	
	2.3 L'Associazione, nell'ambito delle attività di interesse generale, a titolo	
	indicativo e non esaustivo, potrà intraprendere le seguenti attività:	
	- Attività di formazione umana e spirituale finalizzata alla crescita e alla ma-	
	turazione dell'individuo;	
	- Attività sociali volte ad aiutare i giovani nei processi di apprendimento sco-	
	lastico;	
	- Attività culturali atte a stimolare nei giovani il senso di appartenenza alla	
	società civile;	
	- Attività sportive tese a sviluppare nei giovani il senso morale ed il valore u-	
	mano della pratica sportiva;	
	- Attività ludiche quali strumenti per far sì che i giovani imparino a comuni-	
	care apertamente e a divertirsi in modo sano;	
	- Attività artistiche con le quali offrire la possibilità ai giovani di esprimersi	
	a livello creativo;	
	- l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione, pubblicazioni, convegni	
	anche attraverso la collaborazione con organizzazioni internazionali, in favo-	

	re del Progetto Educativo e di promozione umana gestito dai Fratelli Mis-	
	sionari della Carità a Kibera e nelle altre sedi in cui operano nel mondo;	
	- l'organizzazione di soggiorni di cooperazione;	
	- la conclusione di accordi di collaborazione con Associazioni ed Enti, pub-	
	blici e privati, interessati agli scopi associativi;	
	- la realizzazione di progetti sociali, socio sanitari, culturali ed educativi fi-	
	nalizzati allo sviluppo personale, all'eliminazione delle disuguaglianze e	
	all'inserimento sociale di bambini, giovani e adulti, portatori di handicap, or-	
	fani, persone a basso reddito, disoccupati, famiglie e altre persone in condi-	
	zioni di vita difficili, con particolare riferimento ai soggetti che vivono nella	
	baraccopoli di Kibera e in tutti i luoghi in cui operano i Fratelli Missionari	
	della Carità;	
	- la realizzazione di programmi di formazione professionale e supporto	
	all'inserimento nel mercato del lavoro, a favore dei soggetti svantaggiati so-	
	pra menzionati;	
	Desiderio dei membri fondatori è quello di costruire ponti di collaborazione	
	e solidarietà anche attraverso viaggi a Kibera e nelle altre sedi in cui opera-	
	no nel mondo i Fratelli Missionari della Carità, con una frequenza, ove pos-	
	sibile, annuale.	
	2.4. Nell'ambito delle proprie finalità, l'Associazione potrà aderire o pro-	
	muovere la costituzione di associazioni, fondazioni e altri organismi, anche	
	di carattere internazionale, che si propongano il perseguimento di finalità a-	
	nalogue o complementari alle proprie.	
	2.5 L'Associazione ha facoltà di compiere tutte le operazioni finanziarie	
	per il conseguimento degli scopi statutari, nei limiti di quanto stabilito dalle	

norme di legge.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 – ATTIVITA' DIVERSE E RACCOLTE FONDI

3.1. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

3.2. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Art. 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

4.1. Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- l'apporto iniziale degli associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

	- quote e contributi degli associati;	
	- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;	
	- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;	
	- eredità, donazioni e legati;	
	- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;	
	- entrate derivanti da attività di raccolta fondi e da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;	
	- ogni altro provento compatibile con la disciplina degli Enti del Terzo Settore.	
	Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Art. 5 - ESERCIZIO	
	5.1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	5.2. Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il bilancio preventivo, che andranno sottoposti – entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio – all'approvazione dell'assemblea degli associati.	

	5.3. In alternativa al bilancio di esercizio, laddove ricorrano le condizioni	
	previste dalla legge, il Consiglio Direttivo potrà predisporre un rendiconto	
	finanziario, che andrà sottoposto, anch'esso entro quattro mesi dalla chiusu-	
	ra dell'esercizio, all'approvazione dell'assemblea degli associati.	
	5.4. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumenta-	
	le delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di e-	
	sercizio.	
	5.5. Entro il medesimo periodo, laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ri-	
	corrano i presupposti di legge, deve essere predisposto il Bilancio Sociale.	
	Nel caso il Consiglio Direttivo necessiti di maggior tempo e laddove ciò non	
	sia in contrasto con disposizioni di legge per la sua redazione, il Bilancio So-	
	ciale può essere predisposto entro il mese di maggio e sottoposto all'appro-	
	vazione dell'assemblea entro il mese di giugno.	
	Art. 6 - ASSOCIATI	
	6.1. Possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche che ne fac-	
	ciano richiesta al Consiglio Direttivo e che siano considerati da questo am-	
	messi, dichiarando di accettare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione.	
	6.2. Gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa,	
	ed al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni	
	degli organi dell'Associazione.	
	La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla	
	titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.	
	6.3. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita	
	associativa.	
	6.4. Gli associati hanno diritto di voto in assemblea anche per l'approvazio-	

	ne e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli	
	organi direttivi dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto.	
	Ogni associato ha altresì diritto di esaminare i libri sociali, previa presenta-	
	zione di richiesta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. I	
	libri devono essere messi a disposizione del richiedente entro trenta giorni	
	dalla richiesta.	
	Art. 7 – MODALITA' DI ASSOCIAZIONE	
	7.1. Le persone che intendono far parte dell'Associazione devono presentare	
	domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione a mag-	
	gioranza.	
	Per i minori di età, la domanda viene controfirmata, sino al compimento del	
	diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui me-	
	desimi.	
	In caso di rigetto della domanda di associazione, chi ha proposto la doman-	
	da può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di ri-	
	getto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della	
	successiva convocazione.	
	7.2. Il Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno finanziario, fissa la quota	
	annuale di associazione.	
	Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	
	La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusio-	
	ne è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, per morosità,	
	mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungi-	
	mento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunica-	
	to all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comu-	

nicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 9 – DIRITTI PATRIMONIALI

L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione, né può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto anche economico, è effettuato a titolo benefico.

Art. 10 - VOLONTARI

10.1 L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

10.2 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

10.3 I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) consiglieri.

11.2 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate

ovvero indicate dagli enti associati.

11.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e, comunque, fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I consiglieri sono rieleggibili.

In caso di morte, dimissioni o decadenza di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria; in caso di mancata ratifica, l'Assemblea provvede a sostituire gli amministratori cessati. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori cessati dalla carica mediante elezione. Gli amministratori così nominati, come pure quelli la cui cooptazione è stata ratificata dall'assemblea ai sensi di quanto sopra previsto, durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, l'intero Consiglio si intende decaduto ed il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

11.4. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli associati.

Art. 12 - NOMINA DEL PRESIDENTE

12.1. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente; può altresì nominare un Vice-Presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o impossibilità di operare del Presidente.

Art. 13 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, o rendiconto. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

13.2. Sono consentite riunioni consiliari attraverso strumenti di comunicazione a distanza, previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto effettivo della maggioranza dei votanti; solo in caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

13.4. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per teleconferenza.

13.5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano.

13.6. Il Presidente, all'inizio di ogni riunione, nomina un Segretario che redige il verbale che, sottoscritto anche dal Presidente, viene riportato sull'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati e per la dismissione di cespiti.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo deliberare circa l'ammissione degli associati, eventualmente motivandone il rigetto, e predisporre le bozze del bilancio di esercizio consuntivo, o rendiconto, e preventivo di cui all'articolo 5.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli membri.

14.2. Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri e la durata; inoltre potrà istituire altri comitati o direttori operativi o consultivi, delimitandone di volta in volta i poteri e la durata.

Art. 15 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 16 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

16.1. Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Di-

	rettivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante lettera o email	
	contenente l'ordine del giorno, inviati entro otto giorni prima di quello fissa-	
	to per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello co-	
	municato dagli associati al momento dell'associazione, o modificato in se-	
	guito a cura dell'associato.	
	Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato,	
	sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsa-	
	bilità genitoriale sui medesimi.	
	16.2. L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta	
	scritta un decimo degli associati.	
	16.3. Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando so-	
	no presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsia-	
	si sia il numero dei partecipanti. Gli associati deliberano tanto in prima quan-	
	to in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.	
	16.4. L'Assemblea ordinaria:	
	a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione le-	
	gale dei conti;	
	c) approva il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il Bilancio	
	Sociale;	
	d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e pro-	
	muove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo Statuto	
	non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesi-	
	ma;	

	f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente Statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;	
	g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	16.5. Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.	
	16.6. L'assemblea straordinaria:	
	a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;	
	b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	16.7. Le assemblee straordinarie che deliberano le modifiche statutarie e gli eventuali altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza sono valide in prima convocazione ove siano presenti o rappresentati i due terzi degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sono valide ove siano presenti o rappresentati un terzo degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	16.8. La deliberazione di scioglimento deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.	
	16.9. Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza, nel rispetto	

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo ad altro Ente di Terzo Settore, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 20 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

VISTO PER ALLEGATO

IN ORIGINALE FIRMATO:

TERRANA LUCA

ALFREDO ANNESE NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005, già modificato dall'art. 15 del D. Lgs. 235/2010, firmato digitalmente come per Legge. Susa, 16 febbraio 2023.